

- di limitare i rischi inerenti alla designazione della piattaforma d'asta tramite gara d'appalto alla quale il regolamento si applicherà in toto. Data l'importanza della piena applicazione del regolamento, occorre che sulle piattaforme d'asta transitorie le aste siano svolte solo per il tempo necessario. È opportuno agevolare la designazione di una piattaforma d'asta transitoria tramite l'imposizione di un numero ridotto di requisiti per lo svolgimento delle aste, come già previsto per la messa all'asta dei contratti forward e future. In questo modo, i servizi da appaltare possono rimanere maggiormente allineati ai servizi già forniti sul mercato. Inoltre, non è indispensabile applicare alle aste svolte da una piattaforma d'asta transitoria i provvedimenti nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Analogamente, sarebbe sproporzionato imporre l'aggiornamento dell'autorizzazione della piattaforma d'asta transitoria in conformità alle disposizioni del regolamento sulle aste. Tuttavia, è opportuno che al fine di garantire una sorveglianza efficace del mercato, le disposizioni del presente regolamento relative al divieto di abusi di mercato si applichino alle aste condotte su una piattaforma d'asta transitoria a partire dal momento in cui lo Stato membro interessato ha attuato le disposizioni pertinenti nell'ordinamento nazionale. In tal modo si favoriscono pari condizioni di concorrenza tra le piattaforme d'asta candidate, pur senza subordinare l'apertura delle aste all'attuazione. Ciò vale per la piattaforma d'asta transitoria da affidare con procedura d'appalto congiunta, ma anche per le piattaforme d'asta transitorie designate dagli Stati membri che non partecipano all'azione comune e designano una propria piattaforma d'asta.
- (6) Non è necessario distribuire la parte delle spese del sorvegliante d'asta corrispondente ai servizi appaltati dalla Commissione sul numero di piattaforme.
- (7) Ai fini della preparazione e dello svolgimento efficienti e sicuri della procedura d'appalto congiunta per designare una piattaforma comune, è auspicabile disporre di informazioni chiare e tempestive su quali Stati membri parteciperanno all'azione comune di cui trattasi. Pertanto, in certi casi, è opportuno far sì che uno Stato membro che inizi a utilizzare una piattaforma comune in una fase successiva si faccia carico dei costi imputabili ai servizi forniti da una piattaforma che non sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano all'azione comune sin dall'inizio.
- (8) La designazione dei responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle aste e generalmente non sarebbe possibile condurre aste prima che siano conclusi ed entrati in vigore gli accordi tra i responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta, da un lato, e le piattaforme d'asta, dall'altro. Occorre che dette disposizioni siano correttamente applicate, ma è necessario che la loro mancata attuazione o una qualsiasi controversia circa loro attuazione non conduca in tutti i casi al ritiro delle quote dalle aste.
- (9) Il sorvegliante d'asta è designato con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri. Sebbene sia previsto che tutti gli Stati membri partecipino all'azione comune sin dall'inizio, è opportuno prevedere norme in caso uno Stato membro aderisca solo in un fase successiva. Inoltre, occorre che gli Stati membri che hanno deciso di designare una propria piattaforma d'asta abbiano la possibilità di unirsi all'azione comune al solo fine di utilizzare una piattaforma d'asta comune in caso di mancata registrazione della propria piattaforma, fatta salva la loro condizione di osservatori nel quadro di tale azione comune.
- (10) Occorre ridurre il rischio d'abuso di informazioni privilegiate mediante il ritiro di un'offerta. Qualora detto comportamento non rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento sulle vendite all'asta.
- (11) Occorre che il presente regolamento preveda un numero limitato di chiarimenti tecnici e di rettifiche al regolamento sulle vendite all'asta.
- (12) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (13) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 43, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera b), della direttiva 2004/39/CE, ai fini dell'articolo 28, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
- 2) l'articolo 4 è modificato come di seguito:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Ogni Stato membro mette all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.»;
- b) il paragrafo 3 è soppresso;

⁽¹⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

